

**LA PRESENTE DEVE ESSERE INVIATA NON OLTRE IL 60° GIORNO PRIMA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA CHE SI TERRA' LA TERZA DOMENICA DI NOVEMBRE**

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI BRUINO**

**BOLLO**  
euro  
14,62

OGGETTO: **Richiesta di autorizzazione temporanea** per l'attività di vendita su area pubblica in occasione del MERCATONE – Mostra mercato commerciale, artigianale e dell'hobby.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. 28/99 e in base alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/01,

il sottoscritto .....tel .....  
nato a .....il ..... sesso M  F   
Codice Fiscale .....residente a .....  
via .....n.....

### CHIEDE

Il rilascio di autorizzazione temporanea al commercio su area pubblica con assegnazione di posteggio in occasione della manifestazione "Il Mercatone" in qualità di:

**hobbysta** soggetto non professionale che esercita la vendita in modo occasionale

**hobbysta** soggetto non professionale che espone e vende le opere del proprio ingegno in modo occasionale

meglio descritta .....

dimensioni del posteggio m. .... X m. ....

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28/99 sopra citata, al fine di rendere la domanda regolare e completa e consapevole delle conseguenze collegate a una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 483 del codice penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/00;

### DICHIARA

- a) di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso all'attività previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 (1) ;
- b) che l'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea sarà svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale;

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**SI ALLEGA:**  copia di documento di identità in corso di validità

(1) Art. 5, commi 2 e 4, D.vo 114/98

Comma 2: non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Comma 4: il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

**Nota informativa:**

*ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati contenuti nel presente modulo verranno raccolti presso l'Ufficio Attività Economiche e saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento relativo.*